

# AcegasAps

ALLEGATO A LETTERA

PROT. PART 35251/06

Spettabile  
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
Direzione Gas  
Piazza Cavour 5  
20121 - MILANO

**Oggetto:** Proposte di modifica e/o integrazione al Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del Gas della scrivente società Acegas-Aps S.p.A. (CRDG).

Il sottoscritto Alessandro Baroncini, in qualità di rappresentante legale della Società ACEGAS-APS S.p.A. con sede legale a Trieste (TS) in via Maestri del lavoro n. 8, con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito deliberazione n. 138/04), riguardanti la predisposizione dei codici di rete dei soggetti che svolgono l'attività di distribuzione del gas naturale;

considerato che ai sensi dell'art. 3.3 della deliberazione n. 138/04 l'Impresa di Distribuzione ha facoltà, previa approvazione da parte dell'Autorità, di integrare il proprio Codice di Rete rispetto alle disposizioni del codice di rete tipo approvato con deliberazione di codesta Autorità n. 108/06, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate con la presente dichiarazione;

preso atto che, per i clienti finali ubicati nei Comuni della Provincia di Trieste gli atti amministrativi e contrattuali che disciplinano il servizio di distribuzione del gas (in particolare, alcune convenzioni per la gestione del servizio gas, il regolamento generale per il trasporto dei prodotti ai posti di utilizzazione privati del Comune di Trieste, le condizioni generali di fornitura in vigore per l'area territoriale di Trieste e gli stessi accordi contrattuali pattuiti con tali clienti al momento dell'accettazione del preventivo di allacciamento) prevedono la nozione di "punto di consegna" (materializzato da una flangia di accoppiamento interrata posta a m 0,80 dal limite di proprietà) quale confine fra la tratta di impianto di derivazione d'utenza a monte, di proprietà dell'Ente concedente, e la tratta di impianto di derivazione d'utenza a valle, denominata "impianto interno di trasporto", di proprietà dei proprietari del fabbricato servito, con conseguente addossamento degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e della responsabilità all'uno e all'altro soggetto per le tratte di rispettiva competenza;

essendo intenzione della scrivente società adeguare e uniformare le proprie procedure a quanto previsto dal codice di rete tipo approvato con deliberazione n. 108/06 di codesta Autorità;

essendo peraltro intenzione della scrivente società operare nel rispetto delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti per la disciplina del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, rispettare le disposizioni richiamate in premessa in materia di manutenzione e titolarità delle tratte di distribuzione;

## CHIEDE

a Codesta spettabile Autorità l'approvazione delle seguenti integrazioni al proprio Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale rispetto al codice di rete tipo approvato con deliberazione n. 108/06 di codesta Autorità:

- 1) introdurre nel GLOSSARIO la seguente DEFINIZIONE: "Impianto interno di trasporto: tratta dell'impianto di derivazione d'utenza compresa tra la cosiddetta flangia di

# AcegasAps


*accoppiamento interrata posta di norma a mt. 0,80 dal confine di proprietà ed il/i contatore/i sito/i in proprietà privata, con riferimento ad impianti di derivazione d'utenza per i quali tale tratta sia prevista dagli atti amministrativi e contrattuali che disciplinano il servizio di distribuzione del gas nei confronti dei clienti finali ubicati nei Comuni della Provincia di Trieste”;*

- 2) inserire una Sezione IX, Capitolo 21, art. 21.1, sotto la rubrica **“Disposizioni particolari per i clienti finali ubicati nei Comuni della Provincia di Trieste”**, contenente la seguente disposizione:

*“Laddove gli atti amministrativi e contrattuali che disciplinano il servizio di distribuzione del gas nei confronti dei clienti finali ubicati nei Comuni della Provincia di Trieste prevedano che il “punto di consegna” del gas sia situato in corrispondenza della cosiddetta flangia di accoppiamento ove trova origine l’Impianto interno di trasporto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Codice di Rete che implicano che il Punto di Riconsegna (come definito nel Glossario) coincida con il Gruppo di Misura, i riferimenti al Punto di Riconsegna contenuti nel presente Codice di Rete si devono intendere come riferimenti al Gruppo di Misura (il contatore) installato nel punto terminale dell’Impianto interno di trasporto (e non invece come riferimenti al Punto di Riconsegna e/o al “punto di consegna”).*

*Restano comunque impregiudicati sotto ogni altro profilo i contenuti degli atti regolamentari e contrattuali che disciplinano la proprietà e la manutenzione delle tratte di distribuzione del gas sulle quali l’Impresa di Distribuzione eroga il proprio servizio di distribuzione”.*

Distinti saluti.



Il Legale Rappresentante  
Ing. Alessandro Baroncini

Trieste, 4 ottobre 2006